



Comune di Bologna

**O.d.G.n.: 174**

**PG n.: 1675/2012**

**Data Seduta: 21/05/2012**

**Data inizio vigore: 01/09/2012**

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG n. 10/2013 PG n. 235268/2012 Data seduta 07/01/2013 Data inizio vigore 01/01/2013 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 314/2013 PG n. 77204/2013 Data seduta 03/06/2013 Data inizio vigore 01/01/2013 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 183/2015 PG n. 11341/2015 Data seduta 26/03/2015 Data inizio vigore 01/04/2015 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 260/2015 PG n. 134355/2015 Data seduta 17/07/2015 Data inizio vigore 17/07/2015 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 353/2015 PG n. 344642/2015 Data seduta 23/12/2015 Data inizio vigore 23/12/2015 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 2/2017 PG n. 397177/2016 Data seduta 09/01/2017 Data inizio vigore 01/01/2017 Testo totalmente consolidato.

OdG n. 303/2017 PG n. 217679/2017 Data seduta 31/07/2017 Data inizio vigore 12/08/2017 Testo totalmente consolidato.

DC/PRO/2018/20 PG. n. 532845/2018 Repertorio n. DC/2018/34 Data Seduta 20/12/2018 Data inizio vigore: 01/01/2019 Testo totalmente consolidato

DC/PRO/2019/14 PG. n. 138425/2019 Repertorio n. DC/2019/25 Data Seduta 25/03/2019 Data inizio vigore: 26/03//2019 Testo totalmente consolidato

## **Indice:**

**Art.1 - Oggetto del regolamento**

**Art.2 - Presupposto, soggetto passivo dell'imposta ed esenzioni**

**Art.3 - Misura dell'imposta**

**Art.4 - Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente**

**Art.5 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

**Art.5bis Il responsabile del pagamento dell'imposta**

**Art.6 - Attività di controllo**

**Art.6bis- Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile**

**Art.7 - Gettito dell'imposta**

**Art.8 - Obbligo di informazione**

**Art.9 - Tavolo tecnico**

**Art.10-Modulistica ed entrata in vigore**

---

## **Art.1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs.23/2011 e nell'esercizio del potere di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Bologna in applicazione di quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs.14/03/2011 n.23.

## **Art.2**

### **Presupposto, soggetto passivo dell'imposta ed esenzioni**

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bologna.

2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 1 senza essere residente nel Comune di Bologna. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Bologna o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.

3. Sono esenti da imposta i minori di anni 14 e gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna alloggiati in studentati.

4. A decorrere dal 01/04/2015 sono esenti da imposta - limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero nell'ipotesi a), o in quello di terapia nell'ipotesi b), ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia- i soggiornanti che:

a) assistano i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.1 accompagnatore per paziente. Sono eccezionalmente esenti entrambi i genitori che assistano il figlio in regime di day hospital (day surgery/day service) o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14;

b) effettuino essi stessi cure ospedaliere in regime di day hospital (day surgery/day service);

L'esenzione di cui ai punti a) e b) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

### **Art.3**

#### **Misura dell'imposta**

1.L'imposta di soggiorno è applicata – in base al comma 1 dell'art.4 D.Lgs.23/2011- secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

2.L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:

1. fascia 1-70,99 €

2. fascia 71-120,99 €

3. fascia oltre 121 €

La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art.9 e nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

2bis. L'imposta dovuta per soggiorni in campeggi e ostelli viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui sopra, con l'applicazione di una tariffa fissa per pernottamento/persona deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe per fascia di prezzo di cui al precedente comma 2.

2ter. In via sperimentale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici **nelle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004** viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al comma 2, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis.

**2quater. Previo apposito convenzionamento con il Comune, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici possono estendere la liquidazione sperimentale dell'imposta su base percentuale (di cui al precedente comma 2ter) anche ad altre tipologie di strutture ricettive nel rispetto di quanto concordato nella convenzione stessa.**

3. In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour-operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.

4.Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva o ai soggetti di cui all'art. 5 bis comma 2 la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

5.In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti.

### **Art.4**

#### **Dichiarazione e versamento dell'imposta, sanzioni e foro competente**

1.L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è

assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D.Lgs.296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo (modulo A, allegato a questo Regolamento). Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L.689/81.

2bis. L'esenzione di cui all'art.2 comma 4 lett.a) e b) trova applicazione esclusivamente sulla base della certificazione sanitaria di cui al medesimo comma 4, che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva.

3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art.1 commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13 del D.Lgs 471/97). Le spese di notifica dell'atto di accertamento di cui al citato art.1 comma 161 D.Lgs.296/06 sono quantificate dall'art.31 del Regolamento Comunale PG 1579/2012 (Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione) ed addebitate nello stesso atto di accertamento.

4. In caso di contenzioso è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

## **Art.5**

### **Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

**1. Il gestore della struttura ed il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al successivo art.5bis sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.**

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) richiedere - sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato - il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza. A tal fine è fatto obbligo - ad eccezione che per alberghi e case ed appartamenti per vacanze (di cui all'art.11 L.R.16/2004) - di utilizzare l'apposito bollettario digitale messo a disposizione dal Comune e di rilasciarne ricevuta preferibilmente dematerializzata, mediante invio del relativo documento pdf con posta elettronica o, in mancanza, mediante stampa cartacea o annotazione sulla ricevuta del conto del soggiorno;

b) trasmettere al Comune - per ciascuna struttura ricettiva gestita - preferibilmente in via telematica un apposito flusso dati o, in alternativa, una dichiarazione trimestrale - con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale - in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. La suddetta trasmissione di dati o l'alternativa dichiarazione deve essere effettuata - per ogni singola struttura ricettiva gestita - entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio- 30 settembre; 01 ottobre- 31 dicembre.

c) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di flusso o dichiarazione, su apposito conto corrente con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale. Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore ad euro 5,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo trimestre.

**d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro 3 giorni lavorativi- all'Unità Intermedia**

**Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune: il modulo A è quello da far compilare all'ospite; il modulo B dovrà essere usato nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo A, perché in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.**

e) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 4 la necessaria certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera da trasmettere - entro 3 giorni lavorativi- all'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune. In mancanza di certificazione l'esenzione non dovrà essere applicata e se il soggiornante dovesse conseguentemente rifiutarsi di versare l'imposta il titolare della struttura ricettiva dovrà procedere secondo quanto disposto dalla precedente lett.d);

**3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L.689/81. Il responsabile dell'imposta di cui all'art.5bis risponde delle suddette violazioni secondo quanto al riguardo espressamente disposto dal medesimo art.5bis.**

**3 bis. Abrogato.**

#### **Art.5bis**

**Il responsabile del pagamento dell'imposta**

**1. Il responsabile del pagamento dell'imposta - di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi per le ipotesi delle locazioni brevi di cui al comma 1 del medesimo art.4 D.L.50/17. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.**

**2. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 5 ed all'art. 6 bis . Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 6 possono essere definite con atto convenzionale.**

3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 D.Lgs.471/97 in caso di mancato rispetto delle scadenze trimestrali per il riversamento dell'Imposta normale dal combinato disposto dell'art.5 comma 2 lett.b) e c) di questo regolamento. La suddetta violazione viene contestata ai sensi ed agli effetti dell'art.4 comma 3 di questo regolamento.

#### **Art.6**

**Attività di controllo**

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte **dei gestori delle strutture ricettive e** dei responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5 bis.

2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5 bis nei 5 anni precedenti.

3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate agli articoli 4 comma 2 e 5 comma 3; i soggetti di cui all'art.5 bis risponderanno anche della sanzione di cui al comma 3 del medesimo art. 5 bis.

#### **Art.6bis**

**Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile**

1. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'art.5 comma 2 lett.b), sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione **che il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art.5bis**

**ed i gestori delle strutture ricettive –quali agenti contabili - hanno l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo.**

2 Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è trasmesso preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

3 Il Funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta di soggiorno è obbligato alla compilazione di un prospetto riassuntivo dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili. Tale prospetto riassuntivo dovrà accompagnare i conti giudiziali degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

## **Art.7**

### **Gettito dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs.23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:

- promozione nazionale e internazionale della destinazione "Bologna";
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi.

2. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, saranno finanziati i principali progetti inseriti nel Piano Generale di Sviluppo di cui alle voci:

- Progetto city branding ed eventi;
- Progetto Bologna welcome;
- Progetto bellezza urbana;
- Progetto sistema e attività museali.

3. Le specifiche azioni e i monitoraggi di impieghi e di risultati in riferimento ai quattro progetti di cui sopra, saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui al successivo art. 9.

## **Art.8**

### **Obbligo di informazione**

1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana, inglese, francese, tedesco e spagnolo il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.

**2. I gestori delle strutture ricettive ed i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5 bis provvedono a rendere accessibile e disponibile ai soggiornanti il materiale informativo di cui al comma 1 (con allestimento di appositi spazi fisici e/o pubblicazione della suddetta documentazione sul proprio sito web) e si impegnano a promuoverne la divulgazione.**

## **Art.9**

### **Tavolo tecnico**

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art.7 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

## **Art.10**

### **Modulistica ed entrata in vigore**

**1.L'Amministrazione Comunale mette a disposizione apposita modulistica** - in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola- da utilizzare in caso di omesso pagamento dell'imposta da parte dell'ospite (moduli A e B di cui all'art.4 comma 2 ed art.5 comma 2 lett.d).

2.Il presente regolamento entra in vigore il 01/09/2012.